



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 194 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione di un contributo economico all'Associazione Bakischerma Club Zevio A. S. D. per l'acquisto di piastre per defibrillatore.

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventinove del mese di Novembre alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA CONTI	Sindaco	Si
2	THOMAS BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	NICOLO' FRACCARO	Assessore	Si
6	ALBERTO TODESCHINI	Assessore	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 194 del 29/11/2022
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

OGGETTO: Concessione di un contributo economico all'Associazione Bakischerma Club Zevio A. S. D. per l'acquisto di piastre per defibrillatore.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'Associazione sportiva dilettantistica Bakischerma Club di Zevio è già da anni affidataria della gestione del Palazzetto dello Sport sulla base di una convenzione con questo Ente con lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare l'attività sportiva a favore della collettività (bambini – ragazzi – adulti), da un lato come strumento di socializzazione e, d'altro lato, come mezzo per educare ad uno stile di vita sano;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ritiene di significativa importanza l'attività svolta Bakischerma Club di Zevio associazione sportiva dilettantistica, per i già menzionati risvolti sociali ed educativi che impongono un'attenzione particolare e rendono opportuno un sostegno anche economico all'associazione;

Tenuto conto inoltre che l'Amministrazione Comunale, come tradizione, promuove il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali e in occasioni di aggregazione sociale mediante l'organizzazione di manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia;

Dato atto che la valorizzazione e promozione dell'associazionismo e la valorizzazione del territorio favorisce tra i cittadini la diffusione del bene comune, la coesione, la protezione sociale, lo sviluppo della persona, il tutto creando occasioni di socializzazione e integrazione al fine di un miglioramento della qualità della vita;

Ritenuto inoltre che l'associazionismo favorisca la diffusione del bene comune, lo sviluppo della persona ed è un diritto fondamentale, la cui esplicazione deve essere garantita a tutti, e che pertanto il Comune debba favorire il più possibile la valorizzazione della promozione associativa e la valorizzazione del territorio, secondo i principi contenuti negli articoli 3 e 118 della Costituzione;

Vista, e ritenuta meritevole di approvazione e sostegno, la richiesta dell'Associazione Bakischerma Club Zevio a.s.d., P.I. 03610580239, con sede in via Vittorio Veneto n. 22/a che, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 24278 del 22.11.2022, ha richiesto un contributo di € 84,80 per l'acquisto di piastre per il defibrillatore stanziale collocato presso il Palasport di Zevio via Aldo Moro 44 (fattura allegata alla domanda), in atti;

Ritenuta la domanda presentata dall'Associazione Bakischerma Club Zevio a.s.d. conforme a quanto richiesto dall'articolo 3 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni, e appurato che l'Associazione citata risulta regolarmente iscritta all'albo delle Associazioni (art 2, comma 1, Regolamento Albo delle Associazioni);

Richiamato l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Richiamati:

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che

concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

Dato atto che:

- dal 3 agosto 2017 è abrogata la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "legge quadro sul volontariato", ed è entrato in vigore "Codice del Terzo settore", approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
- il Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017). Il volontario agisce in modo personale, spontaneo e gratuito, unicamente per scopi di solidarietà, "senza fini di lucro, neanche indiretti".
- il Codice prevede che si possano rimborsare al volontario solo "le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata", anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
- anche secondo il Codice, come per la legge 266/1991, la qualità di volontario "è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria".
- l'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è qualificata come "elemento essenziale" delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, i cui costi, come in passato, sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;

Richiamato il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

Richiamata la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo;

Richiamato il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che "non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale";

Visti i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;
- occorre confermare un'accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) "sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale";

Delibera di GIUNTA nr. 194 del 29/11/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

Considerato che la scelta di sostenere e patrocinare l'attività dell'Associazione Bakischerma Club Zevio a.s.d. si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale);

Evidenziato come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati e lo svolgimento di attività di interesse generale dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

Preso atto che, alla luce del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 14 maggio 1992 e successive integrazioni e modificazioni, la domanda presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento) e che l'Associazione citata risulta regolarmente iscritta all'albo delle associazioni (articolo 2, comma 1, Regolamento Albo delle Associazioni);

Preso atto che, alla luce del richiamato regolamento comunale per la concessione di contributi, la definizione dell'entità del contributo viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;

Preso atto del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n. 137 del 16.03.2011;

Dato atto che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

Richiamate, quanto agli aspetti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione del triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione del triennio 2022-2024;
- la propria deliberazione n. 85 del 25.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) contenente il Piano degli Obiettivi e Piano della performance per l'anno 2022, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 169 del Testo Unico degli enti locali;
- la propria deliberazione n. 104 del 11.07.2022, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: "Variazione di bilancio n. 5 – 2022", nonché la successiva deliberazione n. 105 del 11.07.2022, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024, a seguito di variazione n. 5 al Bilancio finanziario di previsione 2022-2024";
- la propria deliberazione n. 174 del 10.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Variazione di bilancio n.11 – 2022", nonché la successiva deliberazione n. 175 del 10.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024, a seguito di variazione n. 11 al Bilancio finanziario di previsione 2022-2024";

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.12.2012, n. 213";

Ritenuto, pertanto, opportuno concedere, un contributo di € 84,80 per le spese sostenute dall'Associazione Bakischerma Club Zevio a.s.d. via Vittorio Veneto n°22/a Zevio P.I. -03610580239, per acquisto delle piastre del defibrillatore stanziale collocato presso il Palasport di Zevio, in via Aldo Moro n. 44, dando atto che l'intero importo sarà erogato dopo l'approvazione dell'impegno di spesa nei tempi e modalità previsti dalle disposizioni Comunali;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b), decreto legge n. 174/2012;

A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1. Di concedere** all'Associazione Bakischerma Club Zevio a.s.d., P.I. 03610580239, con sede in Zevio, via Vittorio Veneto n.22/a, un contributo di € 84,80 per l'acquisto di piastre per il defibrillatore stanziale collocato presso il Palasport di Zevio via Aldo Moro 44.
- 2. Di dare atto** che la spesa di cui sopra troverà imputazione al capitolo di PEG 1788.00.02 denominato "Trasferimento ad altri soggetti - Associazioni diverse" del bilancio Finanziario di previsione 2022/2023/2024, annualità 2022 nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia e richiamate nella premessa.
- 3. Di dare atto** che le spese che discendono dal presente provvedimento non costituiscono forma di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente.
- 4. Di dare atto** che il contributo di cui trattasi è erogato ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e che lo stesso, visto anche il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2019, non assume la natura di corrispettivo.
- 5. Di comunicare** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 6. Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di soddisfare l'esigenza del beneficiario di rientrare di parte della spesa già sostenuta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA CONTI

IL Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Concessione di un contributo economico all'Associazione Bakischerma Club Zevio A. S.
D. per l'acquisto di piastre per defibrillatore.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 29/11/2022

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O SERVIZI DEMOGRAFICI -CULTURA, SPORT, TEMPO
LIBERO
LORENA.TOSI**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Oggetto: Concessione di un contributo economico all'Associazione Bakischerma Club Zevio A. S.
D. per l'acquisto di piastre per defibrillatore.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 29/11/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa GIULIA BRUNELLO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 000194 del 29/11/2022

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 01/12/2022 al 16/12/2022.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO